

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 12.6.2019 La Nuova Procedura Civile, 3, 2019

Centro Studi



Edizioni

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Andrea GIORDANO (Avvocato dello Stato) -Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno SPAGNA MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) – Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Decorso dei termini per l'appello, responsabilità dell'avvocato, valutazione prognostica su fondatezza dell'impugnazione se tempestivamente proposta: no al risarcimento + condanna alle spese se manca produzione atti del giudizio e allegazione motivi di impugnazione

Qualora l'errore professionale sia rappresentato dall'omessa proposizione di appello avverso una pronuncia sfavorevole, il cliente è tenuto non solo a provare di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista, quindi a dimostrare che l'impugnazione, ove proposta, avrebbe avuto concrete possibilità di essere accolta. Va pertanto rigettata la domanda risarcitoria qualora, sebbene l'avvocato convenuto abbia commesso un errore professionale non scusabile nel far decorrere i termini dell'appello (nella specie avverso sentenza penale di condanna per il reato previsto e punito dall'art. 379 c.p.), l'attore (il cliente condannato) non abbia fornito alcun elemento su cui fondare una valutazione prognostica positiva sulla fondatezza dell'impugnazione qualora fosse stata tempestivamente proposta, considerata anche l'omessa produzione in giudizio dei documenti e degli atti del processo e l'omessa allegazione di quali sarebbero stati i motivi di impugnazione idonei a fondare una riforma della sentenza di primo grado (nel caso di specie il Giudice rigetta la domanda del cliente e lo condanna anche al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'avvocato convenuto e dell'assicurazione terza chiamata in causa).

NDR: in senso conforme alla prima parte della massima Cass. 12354/2009; si vedano altresì Cass. 1984/2016 e Cass. 297/2015 (per l'orientamento consolidato dell'organo nomofilattico che esclude che la responsabilità dell'avvocato sussista per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, dovendosi invece accertare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del difensore, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni) nonché Cass. 6862/2018, Cass. 25112/2017, Cass. 7410/2017, Cass. 22225/2014, Cass. 22376/2012 e Cass. 9917/2010 (secondo le quali l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta). Per approfondimenti sulla tematica oggetto della pronuncia, si vedano tutti i contributi in *Rivista* in tema di giustizia predittiva.

Tribunale di Firenze, sezione terza civile, sentenza del 10.6.2019, n. 1833

...omissis...

Con atto di citazione ritualmente notificato l'architetto RRR svolgeva nei confronti dell'avvocato HHH domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.

Assumeva in particolare l'attore che a causa del mancato appello interposto dai propri difensori, Avv.ti HHH e UUU, avverso la sentenza n. 4735/10 emessa dal Tribunale Penale di Firenze – Sezione distaccata di Empoli, con cui era stato condannato per il delitto previsto dall'art. 379 c.p., aveva subito danni sia patrimoniali, per aver dovuto rinunciare a partecipare a diverse gare per l'aggiudicazione di incarichi professionali, che non patrimoniali, nella specie danno morale ed alla propria immagine, che quantificava in complessivi euro 150.000 e di cui chiedeva l'integrale ristoro nei confronti del solo avvocato HHH, avendo raggiunto una transazione stragiudiziale con la compagnia assicurativa dell'altro difensore, avvocato UUU.

Si costituiva il convenuto il quale in via preliminare chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, per essere manlevato nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle avverse domande; nel merito in riferimento allo spirare del termine di impugnazione della sentenza penale n. 4735/10 deduceva di essere stato nominato codifensore dell'architetto RRR a processo penale già in corso e di essersi fidato dell'avv. Roversi, il quale gli aveva assicurato che l'imputato era rimasto contumace con consequente allungamento dei termini per l'appello, venendo poi successivamente a conoscenza che, invece, alla prima udienza del 16.6.2009 l'architetto RRR a verbale era stato indicato come libero -presente. Il convenuto contestava poi la sussistenza del danno lamentato dall'attore in quanto non provato, rilevando altresi come l'impugnazione, qualora fosse stata proposta, non avrebbe avuto margini di accoglimento. Infine dichiarava di voler profittare ex art. 1304 c.c. della transazione stipulata fra l'attore e l'avvocato UUU e , qualora la stessa fosse da intendersi por quota e non per l'intero, la somma di euro 20.000 ricevuta dall'architetto (RRR doveva essere comunque detratta dalla liquidazione del risarcimento qualora riconosciuto come dovuto.

Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva --- Italia Spa con comparsa in cui si associava alla difese svolte dal proprio assicurato, istando per la reiezione delle domande di parte attrice; in via subordinata eccepiva l'inesistenza di copertura assicurativa in ordine ai danni non patrimoniali.

All'udienza del 17.2.2017 il giudice, ai sensi dell'art. 5 co. 2 del D.lgs 28/2010 e successive mod., inviava le parti in mediazione; il procedimento, ritualmente esperito, si concludeva senza accordo. La causa, istruita attraverso produzioni documentali, era trattenuta in decisione all'udienza del 27.2.2019 con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.

In limine va dichiarata l'inammissibilità delle produzioni documentali effettuate dall'attore in allegato alla comparsa conclusionale in quanto tardive, in particolare la sentenza n.omissis/2012 del GIP del Tribunale Penale di Firenze avrebbe dovuto essere prodotta nel corso del giudizio, sia con l'atto di citazione che con le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.

Nel merito la domanda è infondata e pertanto va rigettata.

Appare opportuno procedere ad una breve disamina degli elementi costitutivi della responsabilità professionale del difensore.

Invero, l'orientamento consolidato dell'organo nomofilattico, esclude che la responsabilità dell'avvocato sussista per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, dovendosi invece accertare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del difensore, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (Cass 1984/2016; Cass. 297/2015).

L'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale per negligente svolgimento dell'attività professionale implica, dunque, una valutazione prognostica positiva - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta (cfr Cass. civ. [ord.], 20-03-2018, n.6862; Cass. civ., sez. III, 24-10-2017, n. 25112Cass. 7410/2017; Cass. 22225/2014; Cass. 22376/2012; Cass. 9917/2010).

Qualora poi l'errore professionale sia rappresentato dall'omessa proposizione di appello avverso una pronuncia sfavorevole, come nel caso in esame, il cliente è tenuto non solo a provare di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista, quindi a dimostrare che l'impugnazione, ove proposta, avrebbe avuto concrete possibilità di essere accolta (cfr Cass., sez. II, 27-05-2009, n. 12354).

Ciò posto, si rileva come il convenuto abbia di certo commesso un errore professionale non scusabile nel far decorrere i termini dell'appello avverso la sentenza penale n. *omissis*/2010 emessa dal Tribunale di Firenze, per effetto della quale l'attore è stato condannato per il reato previsto e punito dall'art. 379 c.p., dal momento che sia nell'intestazione che nella parte motiva della pronuncia si dava atto che l'imputato RRR non era rimasto contumace e che egli si presentava regolarmente all'udienza del 16.6.2009, pertanto l'avvocato HHH aveva a sua disposizione ogni elemento per non essere tratto in errore, in ordine alla scadenza del termine per proporre impugnazione, dalla comunicazione ricevuta via fax in data 19.10.2010 dal codifensore dell'imputato-odierno attore- avvocato UUU sssss comparsa di costituzione convenuto). La sentenza risulta essere stata depositata il 27.9.2010 (sssssatto di citazione) e l'avvocato HHH ne riceveva copia prima della scadenza del termine di giorni 45 per l'interposizione dell'appello, come si evince dalla comunicazione inviata dallo stesso convenuto via fax il 18.10.2010 all'avvocato UUU ssssss 2 fascicolo convenuto).

L'attore tuttavia non ha fornito alcun elemento su cui fondare una valutazione prognostica positiva sulla fondatezza dell'impugnazione qualora fosse stata tempestivamente proposta. Egli si è limitato a produrre la sentenza n. 4735/2010 il cui impianto motivazionale non appare sarebbe stato suscettibile di riforma in senso favorevole all'architetto RRR in sede di appello, considerata anche l'omessa produzione in giudizio dei documenti e degli atti del processo penale posti a fondamento della pronuncia di condanna favorevole: siffatta omissione, infatti, impedisce qualsiasi scrutinio del compendio probatorio esaminato dal giudice penale. L'attore non ha neanche allegato quali sarebbero stati i motivi di impugnazione idonei a fondare una riforma della sentenza di primo grado, ma si è limitato ad inferire l'esistenza di siffatta aspettativa sul passaggio motivazionale contenuto nella decisione non appellata, ove il giudicante affermava che l'architetto non aveva agito "spinto da una sua naturale inclinazione a delinquere", e che la sua condotta era stata dettata da una "spinta morale ed affettiva dovuta all'intenzione di aiutare il proprio padre". In verità siffatte argomentazioni hanno semplicemente supportato la concessione delle attenuanti generiche all'imputato, non incidendo sulla configurabilità degli elementi costitutivi del delitto del quale infatti l'attore è stato ritenuto colpevole.

Infine non vi è alcuna prova in atti dell'esistenza del danno patrimoniale e non patrimoniale oggetto dell'istanza risarcitoria svolta nel presente giudizio.

Dalla argomentazione esposte, discende il rigetto della domanda, con conseguente assorbimento di ogni altra questione ed eccezione sollevata dalle parti, e la condanna dell'architetto RRR, al pagamento delle spese di giudizio in favore del convenuto e del terzo chiamato, in applicazione dei principi di soccombenza e di causalità della lite, nella misura liquidata in dispositivo ex D.M. 55/2014 e succ. mod., in base al valore della controversia, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.

POM

- Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- 1) rigetta la domanda dell'attore;
- 2) condanna l'attore al pagamento delle spese di giudizio in favore del convenuto e del terzo chiamato, che si liquidano per ciascuna parte in € 8030,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.

Firenze, 8 giugno 2019

Il Giudice

Ada Raffaella Mazzarelli

